

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerali da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana" e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Presidenziale 8 Gennaio 2013, n.6: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e le successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO l'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, "Attività di estrazione di giacimenti minerali di cava" - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale, che ha sostituito l'art.12 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9;
- VISTO il comma 3 dell'art.83 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9 che prevede che l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità definisca con proprio decreto le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni;
- VISTO il D.D. n. 2017 / 2013 del 3 settembre 2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione con cui il Ragioniere Generale ha istituito apposito capitolo di entrata capo 16 Dipartimento Energia capitolo 1815 così denominato " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*";
- VISTA la sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali nella seduta del 03/08/2015;
- RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

- ART.1) I canoni di produzione per le attività di estrazione di giacimenti minerali di cava, dovuti dagli esercenti l'attività di cava, devono essere corrisposti secondo le modalità previste all'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, pubblicata nel *Supplemento ordinario n.1* alla GURS n.20 Parte I del 15.05.2015; il canone di produzione è commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava ed è ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi come risultanti dalle autorizzazioni secondo le tabelle di cui al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- ART.2) I versamenti dei canoni devono essere effettuati per singola cava e, separatamente per la quota dovuta alla Regione Siciliana (50%) e per quella dovuta ai Comuni interessati (50%); il pagamento alla Regione deve essere effettuato in unica rata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sul capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana 1815, Capo 16, così denominato " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerali di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*" Rubrica 3 - Dipartimento Regionale Energia, Titolo 1, Aggregato economico 4 Capo 16 e dovrà

avvenire:

- a) versamento diretto presso gli Uffici provinciali della Cassa Regionale (UNICREDIT S.p.A.) - Cassiere della Regione Siciliana, sul Capitolo di entrata 1815, " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*" - Capo 16 ;
- b) versamento in conto corrente bancario intestato a "Regione Siciliana, via Notarbartolo, 17 – BANCA UNICREDIT SPA Via Campolo, 65 - 90145 Palermo", sul Capitolo di entrata 1815, " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*" - Capo 16 .

Dovrà essere indicato il nome e il cognome o la ragione sociale del soggetto versante (impresa esercente l'attività estrattiva).

Nella causale di versamento dovranno essere indicati: i dati identificativi del versante, la motivazione del versamento, il canone, l'anno di riferimento, la località della cava e gli estremi dell'autorizzazione nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio della Regione siciliana, capo 16 Dipartimento Regionale Energia capitolo 1815 così denominato " *Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto*".

Per quanto attiene alla quota spettante al Comune, lo stesso Ente provvederà direttamente a comunicare all'esercente le modalità di versamento;

- ART.3) Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita in proporzione alla superficie dell'area ricadente in ciascun comune. I Comuni destinatari delle quote di canone impiegano le somme secondo le disposizioni del comma 5 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- ART.4) In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e ss.mm.ii. si applicano le disposizioni previste al comma 6 dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- ART.5) I Servizi – Distretti minerari competenti per territorio, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunicano e richiedono agli esercenti le attività estrattive, l'ammontare del canone annuo da corrispondere alla Regione siciliana, e quello da corrispondere ai Comuni interessati, secondo le disposizioni previste dall'art. 83 della legge regionale 9/2015 e del presente decreto;
- ART.6) I Servizi – Distretti minerari competenti per territorio, comunicano ai Comuni in cui ricadono le aree di cava, l'ammontare del canone annuo loro spettante;
- ART.7) I Servizi – Distretti minerari competenti per territorio, entro novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano e richiedono agli esercenti le attività estrattive l'ammontare delle somme da versare ad integrazione del canone annuo da corrispondere alla Regione siciliana ed ai Comuni in cui ricadono le aree di cava, per l'annualità 2014, secondo le disposizioni previste all'ultimo comma dell'art. 83 della legge regionale 9/2015;
- ART.8) Il pagamento per l'annualità 2014 deve essere effettuato nel termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dei Servizi – Distretti minerari competenti per territorio;
- ART.9) Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 della regionale 9/2015, l'applicazione degli interessi legali;
- ART.10) I Servizi - Distretti minerari e i Comuni territorialmente competenti effettuano i controlli sul pagamento dei canoni;
- ART.11) Gli esercenti di cava sono tenuti a trasmettere la ricevuta di pagamento ai Comuni interessati, ai Servizi - Distretti Minerari competenti, nonché copia della stessa al Servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie - del Dipartimento regionale dell'Energia, che provvederà alla raccolta dei dati ed alla tenuta di apposito archivio;
- ART.12) L'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità provvederà all'aggiornamento biennale dei canoni sulla base dell'indice ISTAT;
- ART.13) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al contenuto dell'art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- ART.14) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Palermo, li 12 AGO. 2015

L'ASSESSORE
(Dott.ssa Valeria Contra)

